

UNIONE COMUNI TERRALBESE  
SAN NICOLO' D'ARCIDANO



UDCT\_2--1-2025-04-28-0002341

Prot. Generale n: 0002341

A

Data: 28/04/2025 Ora: 13.10

Classificazione:

---

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2025/2027



# UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Verbale n. 2 del 22.04.2025

**OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025/2027**

## PREMESSA

Vista la deliberazione G.U. n. 18 del 21/03/2025, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione dell'Unione dei Comuni del Terralbese per gli anni 2025 – 2027;

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tenuto conto che:

a) l'art. 170 del D.Lgs. 267/2000, indica:

- al comma 1 *"entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."*
- al comma 5 *"Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";*

b) l'art. 174, TUEL indica al comma 1 che *"Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";*

c) il punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011 chiarisce che *"il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione".* La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.1, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente, individuando le politiche che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. Essa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e supporta il processo di previsione per la



predisposizione della manovra di bilancio. La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio;

d) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4 del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti);

e) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato aggiunto il punto 8.4.1 al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una ulteriore semplificazione per i Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti;

#### **IL QUADRO NORMATIVO DELLE UNIONI DI COMUNI**

La norma cardine è l'articolo 32 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 che testualmente recita: Articolo 32 Unioni di comuni: L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati.

L'assemblea generale e' composta da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.



Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte) previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.

Rilevato che Arconet ha chiarito nella FAQ n. 51 del 16 febbraio 2023 quanto segue:

“Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021, è uno strumento di programmazione adottato al termine del ciclo della programmazione finanziaria previsto dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011.

Al riguardo, si richiamano:

- l'articolo 8, comma 1, del DM 30 giugno 2022, n. 132 che descrive il rapporto tra il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e i documenti di programmazione finanziaria delle Pubbliche



Amministrazioni, stabilendo che “ il Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto”;

- l'art. 7 del medesimo decreto il quale prevede che il PIAO è adottato entro il 31 gennaio, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data e il successivo art. 8 comma 2, il quale precisa che “ in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”.

Ciò premesso, nel corso di ciascun esercizio, gli enti locali avviano il ciclo della programmazione relativo al triennio successivo, approvando il DUP, la nota di aggiornamento al DUP, il bilancio di previsione e il PEG. In coerenza con il quadro finanziario definito da tali documenti, per ciascun triennio di programmazione, il PIAO è adottato entro il 31 gennaio di ogni anno o, in caso di rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione, entro i 30 giorni successivi all'approvazione di tale documento contabile.

Ritenuto comunque opportuno integrare:

- la parte 2 della SeO con “le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente”;

- la parte 2 della SeO con il seguente inciso: “La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto- legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.”

Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici e operativi è avvenuta:

- a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale;
- sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall'amministrazione;
- previo coinvolgimento della struttura organizzativa;



□ sulla base della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;

**Gli indirizzi generali individuati dall'amministrazione si possono articolare in due sezioni:**

1. L'Unione di comuni intesa come gestione associata dei servizi e quindi efficientamento degli stessi.
2. L'Unione di comuni intesa come ente attivo per le politiche di sviluppo territoriale

## VERIFICHE E RISCONTRI

L'Unione dei Comuni del Terralbese è un ente locale costituito da cinque Comuni Comuni, di Arborea, Marrubiu, Terralba S.N. d'Arcidano e Uras. da cui si rileva una composizione variegata e con all'interno di essi problematiche anche diverse tra loro.

I Comuni che formano l'Unione, pur nel mantenimento della loro specifica identità e delle loro prerogative, trasferiscono all'Unione le competenze relative ad alcuni servizi che vengono gestiti in forma associata.

### **Servizi gestiti in forma diretta**

L'Ente gestisce il servizio di raccolta rifiuti e gestione degli ecocentri dei comuni di Terralba, Marrubiu, S.N. d'Arcidano e Uras.

Di seguito si riporta la previsione delle entrate e delle spese previste nel bilancio 2025-2027 per il suddetto servizio, precisando che è in corso di predisposizione il nuovo Piano Finanziario e che pertanto successivamente alla sua approvazione si provvederà ad aggiornare le entrate e le spese previste in bilancio.

### **ENTRATE**

CAP. 187 - TRASFERIMENTI COMUNEMARRUBIU € 636.637,78  
CAP. 188 - TRASFERIMENTI COMUNEURAS € 345.086,23  
CAP. 189 - TRASFERIMENTI COMUNES.N. D'ARCIDANO € 328.688,35  
CAP. 190 - TRASFERIMENTI COMUNETERRALBA € 967.077,77  
CAP. 143 - INTROITI DARACCOLTADIFF.TA € 200.000,00  
CAP. 144 - CONTRIBUTO IVASERVIZI EST.TI € 218.000,00

### **SPESE**

CAP. 3410 - GESTIONESERVIZIO R.S.U. € 2.695.490,13

Pag. 4/39

L'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato;
- c) la corretta definizione del gruppo amministrazione pubblica (GAP) con l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi partecipati;
- d) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare:



## **Programma triennale lavori pubblici**

Con G.U. n. 15 del 21.03.2025 si è deliberato l'adozione del Programma triennale dei Lavori pubblici 2025-2027 e del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025/2027 e approvazione dell'Elenco Annuale dei Lavori pubblici 2025. L'elenco delle opere e la loro programma di realizzazione sono indicate in modo dettagliato nel DUP 202/2027

## **2) Programmazione del fabbisogno del personale**

Le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale del fabbisogno di personale con l'intento di ottimizzare le risorse e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

È uno strumento finalizzato a rilevare le esigenze dell'amministrazione. La normativa vigente è la seguente:

Art. 39, comma 1 della legge 27.12.1997, n. 449 *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482"*;

Art. 89 comma 5, D.Lgs. n. 267/2000 *"provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle sole esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti"*.

Art. 91 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 *"gli organi di vertice delle amministrazioni locali debbano provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;

Art. 35 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 *"le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni"*

Ad ultimo, il nuovo CCNL 2019-2021 sottoscritto il 16 novembre 2022. Con il nuovo contratto, il 01/04/2023 entra in vigore il nuovo sistema di classificazione dei dipendenti di Regioni, Province, Comuni ed Enti Locali. Il nuovo sistema di classificazione prevede 4 AREE:

- Operatori
- Operatori Esperti
- Istruttori
- Funzionari ad Elevata Qualificazione



Ulteriori modifiche rilevanti sono:

- Incremento degli stipendi
- Nuove disposizioni in materia di Progressioni economiche orizzontali, denominate dal nuovo contratto "differenziali stipendiali".

L'ente Unione dispone di capacità assunzionali proprie nonché di capacità derivate da eventuale cessione di capacità assunzionale, anche ai sensi dell'art.3 del D.L. n. 90 del 24/6/2014, conv. in L. n. 114 del 11/08/2014, calcolate secondo la disciplina introdotta dall'art. 33 del D.L. 34/2019 e del DPCM 17 marzo 2020, da parte dei Comuni aderenti. Presenta inoltre dei limiti di spesa del personale in termini assoluti (ai sensi del comma 562 art. 1 legge 296/2006, per l'anno 2023, e per le spese di personale a tempo determinato, ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010).

L'ente presenta la seguente pianta organica:

**Personale in servizio al 31.12.2024 a tempo pieno e indeterminato:**

- n. 1 Comandante Funzionario E.Q. di Polizia Locale
- n. 1 Funzionario E.Q. di Polizia Locale
- n. 5 Agenti di Polizia Locale

**Personale in servizio al 31.12.2024 a tempo parziale e indeterminato:**

- n. 1 Agente di Polizia Locale (part-time 18 ore settimanali)

Nell'arco dell'anno 2025 sono previsti n. 2 pensionamenti e n. 1 assunzione a tempo indeterminato e parziale per 18 ore settimanali.

**Servizi e forniture**

L'art. 37 comma 3 del Codice secondo cui "*Il Programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)*".

L'articolo 50, comma 1, lettera b) del Codice medesimo secondo cui "*b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*".

L'Ente nel triennio di riferimento intende procedere ad acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) destinati al Centro di documentazione della miniera: allestimento multimediale



Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto dell'Unione dei Comuni;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Esprime parere favorevole**

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione operativa e di settore indicata al punto "Verifiche e riscontri".

L'organo di revisione

Dott. Marco Atzei



